



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG.
in epigrafe;

visto il ricorso depositato da:

Angelino Simone, C.F. NGLSMN71M18G596W, nato a Piedimonte Matese (CE) il
18/08/1971 e residente in Monteroduni (IS), alla via Colle delle Api snc e Maria
Cristina Cioffi, C.F. CFFMCR74T42G596O, nata a Piedimonte Matese (CE) il
02/12/1974 e residente in Pescara alla via Giuseppe Misticoni 11, coniugi separati,
rappresentati e difesi dall'avv. Rosina Ricci del foro di Isernia, con l'ausilio dell'OCC
d.ssa Gemma Barone;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato che, allo stato degli atti, gli istanti appaiono qualificabili quali consumatori
ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, agendo per la ristrutturazione di debiti di natura
consumeristica ed essendo lavoratori subordinati privati;

rilevato che, allo stato degli atti, non risultano sussistere le condizioni ostative di
cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non risultano essere stato già esdebitati
nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato
dell'esdebitazione due volte, né hanno determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (v. relazione OCC dr. Barone
e relativi allegati, in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 68 CCII, nonché
la relazione particolareggiata dell'OCC, alla quale deve farsi riferimento anche per
la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del
ricorso;



ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 103.363,71, dispongono di un reddito medio mensile di € 1.500,00 per la Cioffi e € 1200,00 per l'Angelino, con esborsi mensili correnti attuali pari a circa € 900,00 e sono titolari di un patrimonio di difficile liquidabilità e di esiguo valore;

considerato in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori istanti nell'assumere le obbligazioni odierne, nonché quanto all'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, l'indebitamento è scaturito dall'accensione di un mutuo con la Banca Nazionale del lavoro SPA della somma di euro 80.000,00, per l'acquisto della casa famiglia, attualmente sottoposta a procedura esecutiva immobiliare n. 3/2022 presso il Tribunale di Isernia, per cui la situazione debitoria degli istanti è riferita principalmente alle rate non pagate del mutuo ipotecario, pari ad euro 56.473,00, e si è aggravata per il ricorso a ulteriori finanziamenti ;

rilevata l'assenza di atti di disposizione impugnati dai creditori, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare riguardo alla circostanza che gli istanti sono incapaci di assumere le obbligazioni accumulate negli anni date le loro disponibilità economiche attuali, considerato che essi sono proprietari di immobili attualmente sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, e, nello specifico, dell'appartamento individuato al Catasto al Foglio 8, Particella 400, Subalterno 12, Categoria A/2, Classe 1 e consistenza 5 vani, situato in Via Volturmo Pentrica n. 15 nel Comune di Monteroduni, località Sant'Eusanio in provincia di Isernia, e di un garage situato al piano interrato dello stesso edificio, individuato al Catasto al Foglio 8, Particella 400, Subalterno 56, categoria C6, Classe 2 e Consistenza 13 mq; e non sono possessori di altri redditi, oltre la retribuzione da lavoro dipendente;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel pagamento del debito per l'importo finale



falcidiato di € 77.972,00 nell'arco di 12 anni in rate mensili di € 271,00 ciascuna a far data dal mese successivo all'omologa del piano;
ritenuto, in ordine all'istanza formulata dai debitori per la sospensione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare iscritto al R.G. n. 3/2022 del Tribunale di Isernia, per la quale è stata delegata la vendita forzata, che la stessa sia degna di accoglimento al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, in considerazione del fatto che l'immobile staggito è adibito a casa di abitazione dell'Angelino Simone che vi abita col figlio;
ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della domanda;
letti gli artt. 67, 68 e 69 D.Lgs. n. 14/2019 e s s m recante il CCII;

DICHIARA APERTA

la procedura di ristrutturazione dei debiti dei consumatori Angelino Simone, C.F. NGLSMN71M18G596W, nato a Piedimonte Matese (CE) il 18/08/1971 e residente in Monteroduni (IS), alla via Colle delle Api snc, e Maria Cristina Cioffi, C.F. CFFMCR74T42G596O, nata a Piedimonte Matese (CE) il 02/12/1974 e residente in Pescara alla via Giuseppe Misticoni 11

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori il termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione, eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti, anche in ordine alla sua ammissibilità.

DISPONE

che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori,



proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie, specificando la natura e il titolo di ciascuno dei debiti dedotti.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII

DISPONE

la sospensione della procedura di esecuzione forzata immobiliare R.G. n. 3/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Isernia;

e, altresì, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli istanti e in particolare sui beni immobili quali indicati in atti;

MANDA

alla cancelleria per:

-la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti ut supra elettivamente domiciliati, al difensore e all'OCC;

-la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia e nella apposita area del sito web del Ministero, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 4.3.2024

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

